

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 36/17**

**Proc.to RGPF 33/17 - RGTF 23/17**

**II TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Emilio Del Sorbo - Componente Relatore

Avv. Roberta Leoni - Componente

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel giudizio iscritto ai nn. RGPF 33/17 e RGTF 23/17 promosso nei confronti dei tesserati, sig. Antonio Bellavita e Fabrizio Ronca.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

A seguito della denuncia pervenuta in data 06/04/2017 ed avente ad oggetto presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere nel corso della competizione denominata “Pistoia Open” tenutasi a Montecatini il 25/03/2017, consistenti nell’inserimento da parte del Direttore di gara nello stesso pannello giudicante delle discipline Danze Standard 61/64 classe A, di due giudici/tecnici (Bellavita e Ronca) appartenenti alla stessa Asa e nell’inserimento, altresì, nel pannello di gara relativo alla categoria 65/69 classe A Danze Standard del giudice/tecnico Bellavita Antonio, appartenente alla stessa Asa della coppia di

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 36/17**

**Proc.to RGPF 33/17 - RGTF 23/17**

atleti Marini/Palmieri, la Procura Federale disponeva l'apertura di un procedimento disciplinare volto ad accertare eventuali responsabilità a carico dei denunciati.

All'esito delle indagini nel corso delle quali veniva esaminata la documentazione pervenuta a corredo delle denunce, venivano altresì consultati i tabulati federali relativi alla competizione, nonché i pannelli giudicanti delle varie gare ed acquisiti i moduli etici sottoscritti dai due giudici, la Procura Federale, ritenendo ravvisarsi nei fatti così come accertati una condotta antiregolamentare, con atto del 31.07.2017 formulava nei confronti dei tesserati, Antonio Bellavita e Fabrizio Ronca, formale atto di deferimento, contestando:

- la violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;
- la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione agli artt. 1.3.2. lettera C delle RASF;  
dell'art. 5 bis del Regolamento di Giustizia;
- la violazione dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;  
con l'aggravante di cui all'art. 26 del Reg.di giustizia;  
per avere:

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 36/17**

**Proc.to RGPF 33/17 - RGTF 23/17**

*“svolto, nella manifestazione di cui sopra, tutti e due contemporaneamente la funzione di giudici in competizioni a regolamentazione “ordinaria” nonostante il divieto posto dalle norme sulla incompatibilità sportiva essendo entrambi tesserati per la stessa Asa, nonché per avere omesso di segnalare eventuali incompatibilità e/o indicare l’Asa di appartenenza nei moduli etici presentati al Direttore di gara e per il solo Antonio Bellavita, di aver svolto funzioni di giudice in una competizione della stessa manifestazione nella quale gareggiava una coppia appartenente alla sua stessa Asa”.*

Con provvedimento del 4 Settembre 2017 il Tribunale Federale fissava dinanzi a sé l’udienza di discussione invitando gli incolpati a produrre memorie difensive.

All’udienza del 29 settembre 2017, presenti gli incolpati, sentito il rappresentante della Procura Federale, che concludeva per la declaratoria della responsabilità disciplinare degli stessi nei termini di cui all’atto di deferimento, chiedendo l’applicazione a carico del sig. Ronca Fabrizio della squalifica per mesi 4, a carico del sig. Bellavita Antonio della squalifica per mesi 6, il Tribunale Federale, ritenuta superflua una ulteriore attività istruttoria, si riservava per la decisione.

**MOTIVI**

La responsabilità disciplinare degli incolpati appare pienamente provata.

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 36/17**

**Proc.to RGPF 33/17 - RGTF 23/17**

Le attività di indagine svolte hanno infatti accertato la violazione dei fondamentali principi di correttezza da parte degli incolpati ed in particolare delle statuizioni di cui agli artt. 1.3.2 lettera C del Rasf e. 5 bis del Reg.di Giustizia.

Infatti ai sensi dell'art. 1.3.2. del Rasf *“la Fids riconosce l'incompatibilità sportiva tra ufficiali di gara e atleti o tra ufficiali di gara (limitatamente tra loro a: Direttore di gara, Vice Direttore di gara, Giudici di Gara) appartenenti alla stessa ASA”*, ai sensi dell'art. 5 bis del Reg.di Giustizia *“Integra ipotesi di illecito sportivo a carico dei tesserati che svolgono la funzione di Ufficiali di Gara l'omessa e/o mendace dichiarazione delle incompatibilità sportive e parentali nel modulo etico-deontologico..”*.

Nel caso di specie i due giudici, Bellavita e Ronca, non hanno dichiarato nei moduli etici alcuna incompatibilità, né tantomeno hanno ritenuto di dover segnalare la propria Asa di appartenenza, risultata essere la stessa per entrambi (Asd Dance Art International). I due giudici sono stati pertanto inseriti nello stesso pannello giudicante e hanno giudicato coppie appartenenti alla stessa Asa.

Ricorrono, altresì, nel caso di specie, date le qualifiche dei tesserati, i presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 26 co. 2 del Reg. di Giustizia.

.

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 36/17**

**Proc.to RGPF 33/17 - RGTF 23/17**

I sig.ri Bellavita e Ronca pertanto per le qualifiche rivestite, ufficiali di gara, e per i comportamenti tenuti, come accertato, non possono non essere dichiarati responsabili per gli addebiti loro ascritti.

Quanto alla misura della sanzione, questo Giudice, tenuto conto delle particolari circostanze del caso in esame, delle qualifiche rivestite dagli incolpati e delle condotte tenute dagli stessi, ritiene di dover applicare a carico del tesserato Ronca Fabrizio la sanzione della squalifica per mesi 4, a carico del tesserato sig. Bellavita Antonio, la sanzione della squalifica per mesi 6.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale dichiara i tesserati Ronca Fabrizio e Bellavita Antonio responsabili delle violazioni loro ascritte e applica pertanto a carico del tesserato Ronca Fabrizio la sanzione della squalifica per mesi 4, a carico del tesserato sig. Bellavita Antonio, la sanzione della squalifica per mesi 6.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2017

Il Segretario

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Roberta Leoni

Avv. Emilio del Sorbo